

LAVORO E PREVIDENZA

La giurisprudenza sul lavoro sportivo in attesa della delibera Coni

di **Guido Martinelli**

Le due maggiori novità contenute nel c.d. **pacchetto Lotti**, inserito nella **legge di Bilancio 2018** entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno, dopo oltre tre mesi, sono ancora ferme al palo.

Infatti, le due fattispecie di maggiore interesse, ossia **la nuova società sportiva dilettantistica lucrativa e l'inquadramento delle prestazioni sportive**, sia in favore delle società sportive lucrative che non, quali collaborazioni coordinate e continuative **necessitavano e al momento necessitano ancora, per la loro operatività, di appositi atti deliberativi da parte del Coni**.

I **commi 355, 358 e 360** dell'unico articolo di cui è composta la **L. 205/2017**, legano le **tre agevolazioni riconosciute dal legislatore alle società lucrative** (riduzione Ires al 50%, aliquota iva sui servizi sportivi al 10% e riduzione alla metà per il primo quinquennio di entrata in vigore della legge dei contributi previdenziali sulle collaborazioni coordinate e continuative) **al loro "riconoscimento" da parte del Coni**. Riconoscimento che, come tale, dovrà essere disciplinato sia ai fini della loro **iscrizione al Registro** (requisito indispensabile al fine del loro inquadramento come società sportive) sia ai fini delle **necessarie modifiche** agli statuti e ai regolamenti delle **Federazioni, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva** che, nella quasi genericità dei casi, prevedono la possibilità di affiliazione solo agli **enti senza scopo di lucro**.

Pertanto al momento appare possibile costituire, sotto il profilo civilistico, **società lucrative** che, però, non potendo (ancora) ottenere il **riconoscimento da parte del Coni** potranno operare solo come normali **imprese commerciali** senza poter beneficiare delle agevolazioni sopra descritte.

Analogamente da evitare al momento sono le eventuali **"trasformazioni"** da **società non lucrativa in lucrativa** in quanto ciò produrrebbe una "espulsione" dall'ordinamento sportivo con conseguente perdita di qualsivoglia beneficio di carattere fiscale.

Medesimo ragionamento andrà fatto per **l'inquadramento come collaborazioni coordinate e continuative delle prestazioni sportive**. Quelle che potranno essere considerate come tali, sia per le **società lucrative** (pertanto con diritto fino al 2022 della contribuzione ridotta al 50%) che per le **non lucrative** (per le quali troverà applicazione l'**articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir** e, pertanto, esonerate da qualsiasi contribuzione previdenziale o assicurativa), ai sensi di quanto previsto dal **comma 358, saranno solo quelle "individuate dal Coni"**.

Ne deriva che, al momento sarà inutile porsi il problema sulla presunta obbligatorietà degli **adempimenti** legati a tale qualifica. Questi scatteranno solo quando il citato inquadramento sarà **operativo**. Ad oggi la **comunicazione al centro per l'impiego** e l'**iscrizione nel libro unico**, ai sensi di quanto già previsto dalla prassi amministrativa in materia, è dovuta solo per le **collaborazioni amministrativo – gestionali**.

Dobbiamo intanto registrare una interessante decisione della sez. lavoro della **Corte d'Appello di Roma** ([sentenza del 13.03.2018](#)). La fattispecie concreta è quella oggetto dei numerosi contenziosi esistenti in Italia. **Accertamento Inps** ad una **palestra** gestita da una **associazione sportiva dilettantistica**, opposizione da parte di quest'ultima avverso la **cartella di pagamento** a titolo di omessi contributi ex Enpals inerenti ai rapporti di collaborazione con un gruppo di istruttori.

In primo grado il Tribunale aveva **accolto** il ricorso della **associazione** sul presupposto che l'ente vigilante non aveva documentato la sussistenza di un **rapporto di lavoro subordinato** nella fattispecie in esame.

Su impugnativa dell'ente previdenziale la **Corte del riesame** svolge una serie di considerazioni che meritano attenzione. In prima battuta afferma che, nella gestione spettacolo, i **contributi previdenziali sono comunque dovuti** essendo previsti *“per specifiche categorie professionali indipendentemente dalla natura subordinata e/o autonoma dei rapporti di lavoro che queste possano instaurare”*.

Assodato che, anche solo per detto motivo, la Corte ritiene di non poter confermare il giudizio di primo grado, la parte più interessante è legata all'esame delle motivazioni per le quali il Tribunale abbia ritenuto di poter applicare la disciplina dei **compensi sportivi** di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Innanzitutto afferma che la disposizione citata ha natura di: **“norma eccezionale volta a sottrarre alcuni compensi alla regola generale della sottoposizione ad imposizione fiscale e contributiva”**. È la prima volta che la Corte d'Appello della Capitale riconosce che le **prestazioni sportive dilettantistiche** costituiscono **norma eccezionale** non solo sotto il profilo fiscale ma anche lavoristico.

Partendo da questo condivisibile **principio di diritto**, la decisione, però, accoglie il ricorso dell'**Inps**, cassando il giudizio di primo grado sulla base di **due motivazioni**, nessuna delle quali appare convincente.

Viene infatti affermato che la disposizione che inquadra tra i redditi diversi la prestazione sportiva sia applicabile soltanto per **“prestazioni di natura non professionale”** citando quanto previsto per le **collaborazioni amministrativo – gestionali** ma non per l'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistica** che sarebbe stata la previsione corretta di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) applicabile agli istruttori sportivi.

Come seconda motivazione fa riferimento alla **mancata iscrizione nel registro Coni** della associazione per gli anni oggetto dell'accertamento (2004 – 2008), pur se **regolarmente affiliata all'ente di promozione sportiva ASI** senza ricordare che **l'obbligatorietà e vincolatività di detta iscrizione è partita dal 2010**.

Una buona prospettiva per un eventuale ricorso in Cassazione.

